



Aree Protette
Alpi Cozie

Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.4 DEL 17/01/2020

OGGETTO: Analisi annuale delle partecipazioni ex art.20 D.lgs.19 agosto 2016. n.175 - Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di dicembre alle ore 15:00, nella sala riunioni della Sede dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

AMMINISTRATORI	PRESENZE
DAVERIO Stefano	Si
BIOLATI Piero	Si
CAVALLERO Andrea	Si
ROLLE Giovanni	Si
TREVES Elisa	Si

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.09.2017 a seguito di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con cui si deliberava:

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla deliberazione;
- di esprimersi per il mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette indicate in allegato A senza alcun intervento di razionalizzazione;
- di trasmettere la deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- di procedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;

- di inviare copia della deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Considerato che la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro ha avviato la rilevazione dei dati relativi all'esecuzione delle alienazioni e dei recessi indicati nei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e che nessuna comunicazione era dovuta entro il termine del 2018 da parte di questo Ente, non essendo stato previsto alcun piano di recessi ed alienazione con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.09.2017;

Richiamato l'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" il quale dispone al primo comma "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

Ravvisata la necessità di porre in essere un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette;

Atteso che dalla ricognizione emerge che la situazione si presenta inalterata rispetto a quella descritta nella Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.09.2017 e che l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie al 31 dicembre 2018 deteneva partecipazioni, dirette o indirette nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

Denominazione Società	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
3Valli Ambiente&Sviluppo	72,24%	10.655,00	Promozione e gestione attività turistiche e di educazione ambientale, servizi informazione e fruizione per il pubblico, manutenzione territorio, servizi di salvaguardia del territorio
Turismo Torino e Provincia – Consorzio con attività esterna	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Denominazione Società	Quota % della Società controllante	Partecipazione indiretta attraverso	Attività svolta
City Sightseeing Torino s.r.l.	0,0054 %	Turismo Torino e Provincia	Gestione e organizzazione servizi trasporto turistici

Presa visione della comunicazione ns. prot. 2121 del 20.06.2018 con la quale Turismo Torino comunica che a decorrere dal giorno 11 luglio 2018 è diventata effettiva la trasformazione Societaria di Turismo Torino e Provincia da Consorzio a Società Consortile, realizzata ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 14/2016;

Rilevato che tale trasformazione è successiva al termine di riferimento di tale ricognizione;

Ritenuto necessario aggiornare il quadro alla luce della comunicazione di cui sopra, come da tabella sottostante, invariato il resto:

Denominazione Società	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta
Turismo Torino e Provincia – Società consortile a responsabilità limitata	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica

Ricordato che la trasformazione in Società Consortile di Turismo Torino e Provincia ne rende palese l'assoggettamento al T.U.S.P. ai sensi art.1 d.lgs.19.8.2016, n.175;

Ricordato che ai sensi dell'art 7.c. lett. a), punto 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 gli enti gestori dei parchi naturali perseguono anche la finalità di *“promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali”*;

Visti gli allegati:

- A Relazione tecnica ex art.20 D.lgs.175/16
- B Scheda MEF per la rilevazione delle partecipazioni 3Valli Ambiente&Sviluppo
- C Scheda MEF per la rilevazione delle partecipazioni Turismo Torino e Provincia;

Ricordato che entrambe le partecipazioni attengono a tali finalità nella produzione di un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett. a d.lgs.19.8.2016, n.175) e nella autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o nello svolgimento delle sue funzioni, (art.4 c.2 lett. d d.lgs.19.8.2016, n.175);

Verificato che entrambe le società hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art.20 c.2 lett. b) d.lgs.175/2016);

Appurato che le due società pur riferendosi entrambe all'ambito turistico svolgono attività diversificate (art.20 c.2 lett. c) d.lgs.175/2016);

Appurato che la Società Consortile Turismo Torino e Provincia ha un fatturato medio nel triennio precedente superiore ai limiti di cui all' art.20 c.2 lett. d) d.lgs.175/2016;

Appurato che l'Ente non rientra nella fattispecie di cui all' art.20 c.2 lett. e) d.lgs.175/2016;

Considerato che per entrambe le società non si rilevano le fattispecie di cui alle lett, f) e g) del c.2 dell'art.20 del d.lgs.175/2016;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, mantenere la partecipazione dell'Ente nella Società Consortile Turismo Torino e Provincia;

Ricordato, per quanto attiene la società 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l., che il direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica ha fatto rilevare che il fatturato medio nel triennio precedente della Società partecipata 3valli s.r.l. è stato inferiore al valore soglia di € 500.000 di cui al comma 12-quinquies dell'art.26 del Dlgs. n. 175/16, e che quanto sopra implica un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione;

Ritenuto comunque che la società 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. svolga un'attività essenziale e strategica per l'Ente qual è la manutenzione del territorio di propria competenza con interventi forestali, di sistemazione e di regimazione delle acque, che rappresentano un necessario strumento di prevenzione del dissesto idro-geologico oltre ad altre attività fondamentali per l'Ente quali la manutenzione di sentieri, di piccole infrastrutture, la didattica naturalistica ecc.;

Ricordato che la Società riesce a fornire all'Ente ed agli altri soci pubblici (piccoli comuni in aree marginali alle prese con oggettive difficoltà di gestione) questi servizi su un territorio montano posto in quota, che altrimenti dovrebbero essere reperiti all'esterno, a costi inferiori a quelli di mercato essendo gli enti

nell'impossibilità di poterli svolgere in economia per carenza di organico;

Evidenziato che la società è gestita secondo criteri di efficienza ed economicità, come risulta dai bilanci del triennio 2016-2018, che non hanno registrato risultati negativi di esercizio;

Considerato che:

- l'azienda non ha alcun debito da finanziamento,
- gli accantonamenti di bilancio superano il valore del capitale sociale stesso,
- si tratta di una realtà aziendale piccola, ma snella, capace di reperire professionalità di vario genere e rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei propri soci in virtù dell'esperienza maturata in 10 anni di vita,
- per realizzare le attività richieste dai propri soci, la società crea preziosi posti di lavoro permettendo l'occupazione di manodopera locale formata e disponibile,
- la manodopera reclutata è particolarmente qualificata per la tipologia del servizio fornito ed è altrimenti di difficile reperimento sul mercato locale,
- gli amministratori dell'azienda non ricevono indennità e l'Ente non sostiene alcun costo di gestione;

Considerato che il paragrafo 3) delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 175/2016" prevede che "...gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità. Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.";

Considerato che in una realtà locale decentrata e marginale come quella di riferimento non sono ipotizzabili interventi di fusione con altre società, peraltro non esistenti e che la piccola dimensione dell'azienda in un ambito di corretta amministrazione tecnica e finanziaria non determina effetti negativi sui soci pubblici, mentre la soppressione produrrebbe difficoltà nell'assolvimento di servizi variegati e puntuali, di difficile reperimento sul mercato locale e nello stesso tempo di limitato volume economico che finisce per rivestire un interesse relativo per società foranee di maggior peso finanziario, anche in forza dei costi di trasferimento;

Ritenuto opportuno, alla luce di tutte le sopraesposte motivazioni, mantenere la partecipazione dell'Ente nella società 3Valli Ambiente&Sviluppo S.r.l. e di non procedere all'alienazione delle relative quote sociali;

Acquisito il parere del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; ai sensi dell'art.18 c.4 lett.) della L.R.29.6.2009;

Vista la L.R. 7/2001;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;

Con votazione palese unanime

DELIBERA

- di approvare la ricognizione, inalterata rispetto a quella descritta nella Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.09.2017, di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come da allegati A, B e C alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di esprimersi per il mantenimento delle partecipazioni dirette ed indirette indicate in allegato A senza alcun intervento di razionalizzazione;

- di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

- di procedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;

- di inviare copia del presente decreto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

La presente deliberazione, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo <https://www.parchialpicozie.it/>

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Il Presidente dell'Ente
Firmato digitalmente

Daverio Stefano